

Fideiussione omnibus e clausole ABI: la decadenza del garante

La Cassazione Civile n. 24277/2026 coordina la nullità parziale antitrust dello schema ABI con la deroga parziale all'art. 1957 c.c. derivante dalla clausola a prima richiesta.

Bruno Taverniti Diritto Civile & Obbligazioni e contratti 1 Ottobre 2026 Lettura 6 min

Stato della questione e quadro aggiornato al 1 Ottobre 2026: L'ordinanza n. 24277/2026 della Suprema Corte ribadisce che la caducazione dell'art. 6 dello schema ABI per illiceità antitrust non fa decadere la banca ove sia pattuito il pagamento a prima richiesta, risultando sufficiente una tempestiva richiesta stragiudiziale di pagamento entro sei mesi.

Abstract (Italiano)

Il presente contributo analizza l'ordinanza della Cassazione Civile n. 24277/2026 in materia di fideiussione omnibus stipulata a valle dell'intesa bancaria uniforme sanzionata dal Provvedimento n. 55/2005 di Banca d'Italia. L'indagine si focalizza sull'operatività della nullità parziale speciale ex artt. 2 L. 287/1990 e 1419 c.c., che espunge le sole clausole 2, 6 e 8 lasciando intatto il vincolo residuo. Si esamina in particolare l'interazione tra la rimozione della deroga ai termini decadenziali e la presenza della clausola di pagamento a prima richiesta, la quale configura una deroga parziale all'art. 1957 c.c. idonea a rendere sufficiente la richiesta stragiudiziale di adempimento entro il semestre.

Abstract (English)

This article examines civil order no. 24277/2026 of the Italian Court of Cassation concerning omnibus guarantees conforming to the standard ABI contract sanctioned by Bank of Italy Decision no. 55/2005. The analysis addresses the mechanism of special partial nullity under Articles 2 of Law 287/1990 and 1419 of the Civil Code, which strikes clauses 2, 6, and 8 while preserving the overall guarantee. Specific attention is devoted to the interplay between the voidance of the statutory forfeiture waiver and the contractual on-demand payment clause, which constitutes a valid partial

derogation under Article 1957 of the Civil Code, making a timely out-of-court demand sufficient to prevent forfeiture.

Principio di Diritto / Massima Redazionale

In tema di fideiussione omnibus stipulata a valle di intese restrittive della concorrenza vietate dall'art. 2, comma 2, lett. a), della L. n. 287 del 1990, la nullità delle clausole modellate sugli articoli 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall'ABI nel 2003 non travolge l'intero regolamento contrattuale, trovando applicazione il principio di conservazione del negozio ex art. 1419, primo comma, c.c., in assenza di rigorosa dimostrazione dell'essenzialità delle pattuizioni caducate. L'espunzione della clausola 6 di deroga generalizzata ai termini di decadenza di cui all'art. 1957 c.c., pur determinando la riespansione della disciplina codicistica suppletiva, convive con la clausola di pagamento a prima richiesta o a semplice richiesta scritta, la quale realizza, secondo il canone ermeneutico di interpretazione complessiva del contratto di cui all'art. 1363 c.c., una legittima deroga parziale: ne consegue che, ferma restando l'operatività del termine decadenziale di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, per impedire l'estinzione della garanzia è idonea e sufficiente una tempestiva richiesta stragiudiziale di pagamento formulata dall'istituto di credito nei confronti del fideiussore, senza che incomba sul creditore l'onere di incardinare entro il medesimo arco temporale un'azione giudiziaria esecutiva o di cognizione nei riguardi del debitore principale.

Punti Chiave dell'Analisi

- **Nullità parziale circoscritta:** La violazione antitrust invalida unicamente gli articoli 2, 6 e 8 dello schema ABI, mantenendo integro il vincolo fideiussorio residuo.
- **Deroga parziale all'art. 1957 c.c.:** La presenza della clausola a prima richiesta conserva il termine semestrale rendendo sufficiente l'intimazione stragiudiziale.
- **Onere probatorio dell'essenzialità:** La declaratoria di nullità totale postula la prova rigorosa dell'interdipendenza e non è mai rilevabile d'ufficio.
- **Valenza del saldaconto ex art. 50 TUB:** Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la contestazione del quantum debeatur deve essere specifica ed analitica.

01. Quadro normativo e nullità antitrust delle clausole ABI

1.1 — L'intesa restrittiva a monte e la tutela reale speciale

Il contenzioso bancario sulle garanzie personali ha conosciuto una profonda **evoluzione negli approdi ermeneutici** in materia di **fideiussione omnibus e clausole ABI**, in seguito all'accertamento dell'intesa uniforme illecita che nel 2005 condusse l'autorità di vigilanza a censurare talune disposizioni contrattuali uniformi. La pronuncia resa dalla **Cassazione Civile, ordinanza 30 luglio 2026, n. 24277¹**, consolida l'orientamento nomofilattico sulle tutele azionabili dal fideiussore, chiarendo i limiti invalicabili tra la rimozione delle singole pattuizioni anticoncorrenziali e la persistente efficacia del negozio di garanzia.

L'art. 2 della [Legge 10 ottobre 1990, n. 287](#), qualifica come **nulle ad ogni effetto** le intese tra imprese aventi per oggetto o per effetto di falsare il gioco della concorrenza. Con il Provvedimento n. 55 emanato il 2 maggio 2005, la **Banca d'Italia sanzionò lo schema** di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003, ravvisando profili restrittivi nelle clausole di reviviscenza (art. 2), di rinuncia generalizzata ai termini di decadenza (art. 6) e di sopravvivenza del vincolo a fronte dell'estinzione del debito principale (art. 8).

Le Sezioni Unite della Cassazione Civile, intervenute con la sentenza 30 dicembre 2021, n. 41994², hanno superato le tesi dottrinali volte a limitare la tutela del contraente debole al solo **risarcimento del danno patrimoniale**, affermando la centralità della tutela reale speciale: la violazione dell'ordine pubblico economico comporta la **nullità speciale parziale** dei contratti stipulati a valle, circoscritta alle sole disposizioni che riproducono le clausole vietate dall'autorità garante.

1.2 — La conservazione del contratto ex art. 1419 c.c. e il divieto di estensione officiosa

La questione focale sottoposta al vaglio dei giudici di legittimità risiede nella pretesa declaratoria di nullità integrale dell'intera fideiussione: il contenzioso su **fideiussione omnibus e clausole ABI** non può tuttavia prescindere dal principio di conservazione del negozio. La Suprema Corte ribadisce che, alla stregua dell'art. 1419, primo comma, del [Codice Civile](#), la caducazione del contratto rappresenta

un'**eccezione al principio conservativo**, condizionata alla rigorosa dimostrazione che le parti non avrebbero raggiunto l'intesa in assenza delle clausole colpite da invalidità.

Come puntualizzato dalla giurisprudenza coeva della Cassazione Civile, ordinanza 23 giugno 2026, n. 21402³, la prova dell'essenzialità grava per intero sul garante che invoca la **liberazione totale dall'obbligazione**. Tale onere probatorio risulta difficilmente assolvibile sul piano pratico ed economico: il garante conserva un evidente interesse all'erogazione della liquidità in favore della società partecipata, giovandosi dell'eliminazione delle clausole oppressive; per converso, la banca preferisce conservare una **garanzia depurata dalle anomalie** piuttosto che privarsi interamente del titolo esecutivo. Ne deriva altresì il categorico **divieto di rilievo officioso** dell'estensione demolitoria all'intero testo negoziale.

02. La deroga all'art. 1957 c.c. e la clausola a prima richiesta

« *La clausola di pagamento a prima richiesta sopravvive all'espunzione della clausola 6 ABI nulla e realizza una legittima deroga parziale all'art. 1957 c.c.: la decadenza semestrale è efficacemente impedita dall'intimazione stragiudiziale.* »

2.1 — La rimozione della clausola 6 ABI e l'autonomia della pattuizione a prima richiesta

Dichiarata la nullità parziale dell'art. 6 dello schema bancario, l'analisi del rapporto tra **fideiussione omnibus e clausole ABI** impone di coordinare la **disciplina suppletiva codicistica** con le ulteriori clausole pattuite dalle parti. La difesa del garante sostiene ordinariamente che l'invalidità della clausola derogatoria imponga alla banca di instaurare un giudizio di cognizione o esecutivo contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione.

L'ordinanza n. 24277 del 2026 confuta energicamente siffatto automatismo, ponendo in risalto la **completa autonomia strutturale** della clausola che impone il pagamento "a prima richiesta" o "a semplice richiesta scritta". Mentre la clausola 6 sanzionata esonerava in radice il creditore dal rispetto di qualsivoglia termine, l'art. 7 modella le modalità esecutive dell'adempimento. Come già illustrato da questa rivista nell'approfondimento in tema di [fideiussione conforme allo schema ABI e decadenza del creditore](#), l'innesto della clausola a prima richiesta non trasforma automaticamente la fideiussione in un contratto autonomo di garanzia, ma ne plasma la dinamica attuativa.

2.2 — La sufficienza dell'intimazione stragiudiziale nel termine semestrale

Il nodo dirimente della fattispecie viene risolto attraverso l'applicazione del criterio ermeneutico sancito dall'art. 1363 del [Codice Civile](#), in virtù del quale le clausole contrattuali si interpretano le une per mezzo delle altre. Nel sistema della **fideiussione omnibus e clausole ABI**, pretendere che l'istituto bancario proceda alla **notifica di un atto di citazione** ovvero al deposito di un ricorso per decreto ingiuntivo contro il debitore garantito entrerebbe in insanabile contraddizione logica con il patto che legittima la banca a esigere il pronto pagamento da parte del garante mediante una semplice richiesta epistolare.

La Suprema Corte statuisce dunque che la clausola a prima richiesta configura una **deroga parziale convenzionale** all'art. 1957 c.c.: essa lascia inalterato il termine decadenziale di sei mesi a tutela del garante, ma converte l'atto impeditivo nell'**intimazione stragiudiziale di pagamento**. La comunicazione di messa in mora tempestivamente recapitata al fideiussore entro il semestre dal recesso o dalla chiusura del conto corrente scongiura irreversibilmente la decadenza della garanzia, rendendo del tutto legittima la successiva proposizione dell'azione monitoria promossa dal creditore.

03. Profili processuali, onere della prova e indicazioni operative

3.1 — L'efficacia probatoria del saldaconto ex art. 50 TUB nel giudizio di

opposizione

L'ordinanza n. 24277/2026 offre spunti di fondamentale rilievo operativo anche sul versante dell'istruzione probatoria nelle opposizioni a decreto ingiuntivo. A norma dell'art. 50 del [Testo Unico Bancario](#) (D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385), l'estratto delle scritture contabili certificato da un funzionario della banca consente l'**emissione del titolo monitorio**. Tuttavia, nel successivo giudizio di merito a cognizione piena, l'efficacia del documento incontra il regime delle ordinarie contestazioni delle parti.

La Suprema Corte evidenzia che il garante non può sottrarsi all'adempimento sollevando **eccezioni meramente apodittiche** in merito all'indeterminatezza del saldo debitore. Incombe sull'opponente l'onere processuale di operare una **contestazione analitica e circostanziata** delle singole partite registrate nei saldaconti prodotti dalla banca o dal veicolo di cartolarizzazione; in difetto di allegazioni puntuali riguardanti l'inesistenza del debito o l'applicazione di tassi non concordati, il giudice di merito può validamente fondare la quantificazione del credito sulle risultanze contabili certificate.

3.2 — Guida pratica e prospetti operativi per il contenzioso bancario

Alla luce del coordinamento nomofilattico, si espone di seguito una sintesi delle diverse fattispecie contrattuali ricorrenti nella prassi bancaria, indicando i rispettivi rimedi e le **modalità di assolvimento degli oneri** gravanti sulle parti processuali.

Fattispecie Contrattuale	Qualificazione Giuridica	Regime di Validità	Attività per Evitare Decadenza
Clausola 6 Modello ABI	Rinuncia totale ai termini ex art. 1957 c.c.	Nullità speciale parziale ex artt. 2 L. 287/1990 e 1419 c.c.	Espunzione radicale della clausola
Fideiussione ordinaria codicistica	Garanzia personale tipica ad adempimento congiunto	Piena vigenza dell'art. 1957 c.c.	Inizio tempestivo dell'azione giudiziale entro sei mesi
Clausola a prima richiesta	Deroga parziale convenzionale ex art. 1363 c.c.	Pienamente valida ed efficace	Formale intimazione stragiudiziale inviata entro sei mesi
Eccezione di nullità totale	Caducazione integrale del vincolo fideiussorio	Eccezione eccezionale subordinata a prova rigida	Dimostrazione dell'essenzialità del patto viziato

In conclusione, l'orientamento sancito dalla Cassazione Civile in tema di **fideiussione omnibus e clausole ABI** esclude che la sola deduzione dell'anticoncorrenzialità dello schema ABI possa condurre all'estinzione automatica della garanzia. Gli intermediari finanziari e i cessionari dei crediti bancari garantiscono la **conservazione del credito azionato** purché abbiano cura di formalizzare la diffida di pagamento entro il semestre, mentre i debitori e i garanti dovranno concentrare le proprie difese sulla tempestività delle comunicazioni ricevute e sulla verifica analitica delle poste contabili azionate.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

[Legge 10 ottobre 1990, n. 287, art. 2](#) — Divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza.

[Codice Civile, art. 1363](#) — Interpretazione complessiva delle clausole contrattuali.

[Codice Civile, art. 1419](#) — Nullità parziale e conservazione del contratto.

[Codice Civile, art. 1957](#) — Scadenza dell'obbligazione e decadenza del creditore.

Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario), art. 50 — Decreto ingiuntivo e valore probatorio del saldaconto.

Giurisprudenza citata

1. **Cassazione Civile, ordinanza 30 luglio 2026, n. 24277** — Ribadisce la nullità speciale parziale delle clausole dello schema ABI e la sufficienza della richiesta stragiudiziale ex art. 1957 c.c. in virtù della clausola a prima richiesta. Esito: rigetta il ricorso Punto: P.Q.M.
2. **Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 30 dicembre 2021, n. 41994** — Fissa il caposaldo della nullità parziale ex art. 1419 c.c. dei contratti a valle dello schema ABI e il valore probatorio privilegiato del provvedimento dell'autorità di vigilanza. Esito: rigetta il ricorso Punto: P.Q.M.
3. **Cassazione Civile, ordinanza 23 giugno 2026, n. 21402** — Esclude la nullità integrale in difetto di prova dell'essenzialità ed enuncia il principio della deroga parziale all'art. 1957 c.c. in caso di clausola a prima richiesta. Esito: rigetta il ricorso Punto: P.Q.M.



Bruno Taverniti

Avvocato del Foro di Roma — Direttore di Metodo Giuridico

Si occupa di diritto civile e diritto amministrativo. I suoi contributi privilegiano un taglio tecnico e diretto, centrato sul dato giurisprudenziale.